

Indicazioni su nutrizione e salute. Regole e sanzioni

avv. Cristina La Corte

Schema di Decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

In attuazione della delega prevista dall'art. 1 della Legge 217/2011 (Legge comunitaria 2010) è stato predisposto lo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria in caso di violazione delle disposizioni di cui al Regolamento comunitario 1924/2006 in materia di nutritional and health claim.

Il decreto legislativo si compone di 18 articoli e le sanzioni ivi previste sono di carattere amministrativo pecuniario, salvo che il fatto costituisca reato.

Nell'ipotesi di concorso tra illecito penale ed illecito amministrativo si è quindi optato per la consunzione di quest'ultimo nel primo, in luogo del criterio di specialità che opererà viceversa in relazione alle sanzioni, anch'esse amministrative, previste dal D.lvo 109/92 o dal Codice del consumo (norme ad oggi applicate per sopperire all'assenza di un apparato sanzionatorio *ad hoc*).

Da una prima analisi del testo si osserva che, a livello di importi, le sanzioni previste in relazione a condotte che violano indicazioni sulla salute sono più severe (in genere doppie) rispetto a quelle previste con riferimento a condotte che violano indicazioni nutrizionali, in ragione del diverso impatto e capacità di influenzare le scelte economiche del consumatore delle prime rispetto alle seconde.

L'art. 13 prevede inoltre sanzioni accessorie in caso di reiterazione specifica delle violazioni previste dal D.lvo. Tali sanzioni accessorie possono consistere nella sospensione del provvedimento abilitante allo svolgimento dell'attività (registrazione/riconoscimento) per un periodo da 10 a 20 giorni. Si segnalano di seguito le sanzioni previste per le più rilevanti disposizioni del Regolamento claim.

La bozza di decreto in esame è stata discussa recentemente in Consiglio dei Ministri, ma l'iter di approvazione è da ritenersi ancora incerto.

A tal proposito si segnala che critiche sono



state mosse al disegno di legge in esame per non aver parametrato gli importi delle sanzioni, così come invece avviene per le sanzioni irrogate dall'AGCM per violazione del codice del consumo, all'entità del bene commercializzato, al fatturato e dimensioni aziendale, alla durata ed al beneficio economico tratto dalla violazione ecc.

Tale aspetto potrebbe infatti tradursi in sanzioni eccessivamente severe e paralizzanti per le piccole imprese e poco dissuasive per le grandi che potrebbero, previa valutazione costi/benefici, mettere a budget gli importi di eventuali sanzioni per claim non conformi alla normativa comunitaria.

Tale aspetto potrebbe infatti tradursi in sanzioni eccessivamente severe e paralizzanti per le piccole imprese e poco dissuasive per le grandi che potrebbero, previa valutazione costi/benefici, mettere a budget gli importi di eventuali sanzioni per claim non conformi alla normativa comunitaria.

Studio Avvocato Gaetano Forte

FATTISPECIE	SANZIONE
<p>Articolo 5</p> <p>Condizioni generali</p> <p>1. L'impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è permesso soltanto se sono rispettate le seguenti condizioni:</p> <p>a) si è dimostrato che la presenza, l'assenza o il contenuto ridotto in un alimento o categoria di alimenti di una sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate;</p> <p>b) la sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione:</p> <p>i) è contenuta nel prodotto finale in una quantità significativa ai sensi della legislazione comunitaria o, in mancanza di tali regole, in quantità tale da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate, o</p> <p>ii) non è presente o è presente in quantità ridotta, in modo da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate;</p> <p>c) se del caso, la sostanza nutritiva o di altro tipo per la quale è fornita l'indicazione si trova in una forma utilizzabile dall'organismo;</p> <p>d) la quantità del prodotto tale da poter essere ragionevolmente consumata fornisce una quantità significativa della sostanza nutritiva o di altro tipo cui si riferisce l'indicazione, ai sensi della legislazione comunitaria o, in mancanza di tali regole, una quantità tale da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate;</p> <p>e) conformità con le condizioni specifiche di cui al capo III o IV, secondo il caso.</p> <p>2. L'impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è consentito solo se ci si può aspettare che il consumatore medio comprenda gli effetti benefici secondo la formulazione dell'indicazione.</p> <p>3. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute si riferiscono agli alimenti pronti per essere consumati secondo le istruzioni del fabbricante.</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non garantisce il rispetto delle condizioni generali per l'impiego di indicazioni nutrizionali di cui all'art. 5 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 10.000.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non garantisce il rispetto delle condizioni generali per l'impiego di indicazioni sulla salute di cui all'art. 5 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 4.000 a € 20.000.</p>

<p><i>Articolo 7</i> Informazioni nutrizionali L'obbligo di fornire informazioni a norma della direttiva 90/496/CEE quando è formulata un'indicazione nutrizionale, e le relative modalità, si applicano <i>mutatis mutandis</i> allorché è formulata un'indicazione nutrizionale sulla salute, ad eccezione della pubblicità generica. Tuttavia, le informazioni da presentare sono costituite dalle informazioni del gruppo 2 di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 90/496/CEE (tabella estesa ad 8 elementi n.d.r.). Inoltre, secondo i casi, la quantità della sostanza cui fa riferimento un'indicazione nutrizionale o sulla salute che non figura sull'etichettatura nutrizionale è indicata anche nello stesso campo visivo delle informazioni nutrizionali ed è espressa a norma dell'articolo 6 della direttiva 90/496/CEE.</p> <p>> A tal proposito si ricorda che il Reg.to 1169/2011 ha previsto un nuovo ed unico format di tabella nutrizionale (a 7 elementi + gli eventuali)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non fornisce l'etichettatura nutrizionale prescritta dall'art. 7 per i prodotti sui quali è formulata una indicazione nutrizionale, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 3000 a € 12.000.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non fornisce l'etichettatura nutrizionale prescritta dall'art. 7 per i prodotti sui quali è formulata una indicazione sulla salute, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 6000 a € 24.000.</p>
<p><i>Articolo 8</i> INDICAZIONI NUTRIZIONALI Condizioni specifiche 1. Le indicazioni nutrizionali sono consentite solo se elencate nell'allegato e conformi alle condizioni stabilite dal presente regolamento.</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza indicazioni nutrizionali non elencate nell'allegato al Reg.to 1924/2006 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 3000 a € 12.000.</p>
<p><i>Articolo 9</i> Indicazioni comparative 1. Fatta salva la direttiva 84/450/CEE, il confronto può essere fatto soltanto tra alimenti della stessa categoria prendendo in considerazione una gamma di alimenti di tale categoria. La differenza nella quantità di una sostanza nutritiva e/o nel valore energetico è specificata e il confronto è riferito alla stessa quantità di prodotto.</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impiega indicazioni nutrizionali comparative in violazione delle condizioni fissate dall'art. 9/1 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 3000 a € 12.000.</p>



IMPIANTI DI ASCIUGAMENTO E STAGIONATURA SALUMI



www.icscond.it e-mail: info@icscond.it

La giusta dose di tecnologia.

FORNI COTTURA MORTADELLE ASCIUGAMENTI E STAGIONATURA SALUMI CONDIZIONAMENTI SALE LAVORAZIONE CELLE FRIGORIFERE
I.C.S. di Vanni Sprocatti & C. s.n.c. Via Lavacchi, 1733/E - 41038 S. Felice S/P (MODENA) Tel. 0535 82351 Fax 0535 81058

<p><i>Articolo 10</i> INDICAZIONI SULLA SALUTE Condizioni specifiche 1. Le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai requisiti generali del capo II e ai requisiti specifici del presente capo e non siano autorizzate a norma del presente regolamento e incluse nell'elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14.</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impiega indicazioni sulla salute specifiche non incluse negli elenchi di cui agli artt. 13 e 14 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 6000 a € 24.000.</p>
<p>2. Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se sull'etichettatura o, in mancanza di etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità sono comprese le seguenti informazioni: a) una dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano; b) la quantità dell'alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto benefico indicato; c) se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l'alimento, e d) un'appropriate avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive.</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impiega indicazioni sulla salute senza comprendere nell'etichettatura le informazioni prescritte dall'art. 10/2 lett. a), b), c) e d) è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5000 a € 20.000</p>
<p>Il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell'alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un'indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14.</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fa riferimento a benefici generali in assenza di una indicazione sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli artt 13 e 14 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5000 a € 10.000.</p>
<p><i>Articolo 12</i> Restrizioni sull'impiego di talune indicazioni sulla salute Non sono consentite le seguenti indicazioni sulla salute: a) indicazioni che suggeriscono che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo dell'alimento; b) indicazioni che fanno riferimento alla percentuale o all'entità della perdita di peso; c) indicazioni che fanno riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario e altre associazioni non contemplate dall'articolo 11.</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impiega le indicazioni non consentite di cui all'art. 12 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 e € 40.000.</p>
<p><i>Articolo 13</i> Indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini 1. Le indicazioni sulla salute che descrivono o fanno riferimento ai seguenti elementi: a) il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell'organismo, o b) funzioni psicologiche e comportamentali, o c) fatta salva la direttiva 96/8/CE, il dimagrimento o il controllo del peso oppure la riduzione dello stimolo della fame o un maggiore senso di sazietà o la riduzione dell'energia apportata dal regime alimentare, che sono indicate nell'elenco di cui al paragrafo 3 possono essere fornite senza essere oggetto delle procedure di cui agli articoli da 15 a 19, purché siano: i) basate su prove scientifiche generalmente accettate e ii) ben comprese dal consumatore medio. 2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione gli elenchi delle indicazioni di cui al paragrafo 1 entro il 31 gennaio 2008, corredati delle relative condizioni applicabili e dei riferimenti alla fondatezza scientifica pertinente. 3. Previa consultazione dell'Autorità, entro il 31 gennaio 2010 la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3, un elenco comunitario, inteso a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, delle indicazioni consentite di cui al paragrafo 1 e tutte le condizioni necessarie per il loro impiego. > L'ELENCO DELLE INDICAZIONI SULLA SALUTE DI TIPO FUNZIONALE GENERICO, E RELATIVE CONDIZIONI DI IMPIEGO, E' STATO ADOTTATO CON REG.TO 432/2012.</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza indicazioni sulla salute inserite negli elenchi comunitari senza rispettarne le condizioni di applicazione è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5000 a € 30.000.</p>
<p><i>Articolo 14</i> Indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia e indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini 1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/13/CE, le seguenti indicazioni possono essere fornite qualora ne sia stato autorizzato, secondo la procedura di cui agli articoli 15, 16, 17 e 19 del presente regolamento, l'inserimento in un elenco comunitario di tali indicazioni consentite unitamente a tutte le condizioni necessarie per il loro impiego: a) indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia; b) indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza indicazioni sulla salute di cui all'art. 14 senza rispettarne le condizioni necessarie per il loro impiego è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5000 a € 30.000.</p>